

**Indagine conoscitiva sulle
forme integrative di
previdenza e di assistenza
sanitaria nel quadro
dell'efficacia complessiva
dei sistemi di Welfare e di
tutela della salute**

Memoria Ance

**Commissione Affari sociali,
Salute e Lavoro**

5 aprile 2023

Sommario

| | |
|--|---|
| INTRODUZIONE | 3 |
| PREVEDI | 3 |
| SANEDIL | 4 |
| CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE | 7 |

INTRODUZIONE

Nel sistema contrattuale dell'edilizia sono presenti e operanti sia un Fondo di previdenza complementare (PREVEDI) che un Fondo di assistenza sanitaria integrativa (SANEDIL), della cui costituzione l'Ance è stata promotrice.

Prevedi è il Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini, istituito nel 2001 da Ance, Associazioni Artigiane di settore (Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI) e Feneal-Uil, Filca- Cisl e Fillea-Cgil.

Sanedil è il Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'edilizia, costituito nel novembre 2018 da Ance, Associazioni Cooperative (Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro), le suddette Associazioni Artigiane, Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca- Cisl e Fillea-Cgil.

Antecedentemente alla costituzione e all'operatività del Sanedil, era il sistema delle Casse Edili a erogare prestazioni sanitarie ai propri iscritti, ossia ai lavoratori inquadrati nella categoria degli operai, sulla base di quanto previsto nei contratti integrativi territoriali. La scelta delle Parti Sociali nazionali di dare vita a un Fondo sanitario di settore ha consentito, in primo luogo, di estendere l'assistenza sanitaria integrativa anche a impiegati e quadri e, inoltre, di garantire prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale.

Le Casse Edili continuano, d'altra parte, a fornire ai propri iscritti prestazioni anche non sanitarie (quali, ad esempio, borse di studio e contributi alle spese di istruzione per i figli, contributi per asilo nido, contributi per assistenza a familiari portatori di handicap etc.).

Inoltre, per espressa previsione delle Parti Sociali, le Casse Edili fanno da tramite tra gli operai e le imprese, da un lato, e rispettivamente Prevedi e Sanedil, dall'altro. Infatti, per gli operai i contributi destinati ai due Fondi sono versati dalle imprese unitamente agli altri contributi e agli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile (e poi da quest'ultima riversati ai Fondi medesimi con cadenza mensile). Inoltre, le richieste di prestazioni a ciascuno dei due Fondi sono presentate dagli operai direttamente alla propria Cassa Edile di riferimento.

PREVEDI

Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta e non ha scopo di lucro. È iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 136.

Ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine, esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente.

Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Sono iscritti contrattualmente a Prevedi tutti i lavoratori ai quali si applichino i CCNL edili sottoscritti rispettivamente dall'Ance e dalle Associazioni Artigiane sopra citate con Feneal UIL, Fillea CGIL, Filca CISL, per effetto del versamento del contributo contrattuale previsto dagli Accordi tra le Parti Sociali firmatarie di tali Contratti.

Si segnala, in proposito, che il settore edile è stato il primo in Italia a introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il c.d. contributo contrattuale, dando attuazione a un'importante innovazione introdotta nel 2014 dalle suddette Parti Sociali prima nei rispettivi CCNL (per l'Ance, l'accordo di rinnovo del 1° luglio 2014) e poi con l'accordo a firma congiunta del 18 novembre 2014.

Si tratta di un versamento al fondo di previdenza complementare, la cui misura è stabilita dalle medesime Parti Sociali, effettuato mensilmente dal datore di lavoro per ciascun dipendente, che viene pertanto automaticamente iscritto al fondo stesso sin dalla costituzione del rapporto di lavoro. Come detto, l'obbligo di versare tale contributo discende direttamente dall'applicazione di uno dei CCNL edili di cui sopra e, pertanto, dalla data del 1° gennaio 2015, il contributo contrattuale è andato a sommarsi alle altre forme di contribuzione eventualmente già in atto. Infatti, il lavoratore iscritto a Prevedi con il solo contributo contrattuale può scegliere di incrementare la propria posizione di previdenza complementare, con il conferimento totale o parziale del TFR e/o con il contributo dell'1% sulla propria retribuzione (sia a proprio carico che a carico del datore di lavoro).

L'iscritto, in costanza di rapporto di lavoro, può modificare, sospendere e riattivare in qualsiasi momento la propria contribuzione al Fondo Prevedi (sia il contributo percentuale sulla retribuzione che il TFR), ad eccezione del contributo contrattuale.

Dal 2015 anche gli imprenditori edili, gli amministratori e i soci partecipanti al lavoro delle imprese edili possono iscriversi a Prevedi. Per tali categorie, la misura della contribuzione viene scelta liberamente dall'interessato.

SANEDIL

Il Fondo, che ha la natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue fini di lucro, è operativo dal 1° ottobre 2020.

Sanedil ha lo scopo di provvedere, nei limiti della contribuzione stabilita dalle Parti Sociali istitutive, all'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, nel rispetto di quanto stabilito dai D.M. 31 marzo 2008 e D.M. 27 ottobre 2009 e in conformità al disposto di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del DPR n. 917/1986. Modalità e limiti dell'erogazione di tali prestazioni sono previsti da un apposito "Regolamento delle prestazioni", approvato dagli organi interni del Fondo, previa intesa tra le Parti istitutive.

A partire dall'anno 2021, Sanedil è iscritto nell'Anagrafe dei Fondi sanitari.

Per i lavoratori l'iscrizione al Sanedil è automatica, in virtù dell'applicazione di uno dei CCNL edili sottoscritti dalle Parti Sociali istitutive del Fondo. Detta iscrizione si perfeziona con il versamento al Fondo, da parte del datore di lavoro, del relativo contributo di finanziamento.

Si evidenzia che il finanziamento del Fondo è interamente a carico del datore di lavoro, con il versamento a cadenza mensile di un contributo la cui misura è stabilita di comune accordo dalle medesime Parti Sociali.

Lo Statuto di Sanedil prevede che possano iscriversi al Fondo anche i titolari delle imprese individuali, nonché i titolari, amministratori e soci delle società che applichino ai propri dipendenti uno dei CCNL edili di cui sopra. Al momento, anche in considerazione della recente istituzione del Fondo, tale possibilità non è ancora operativa; è tuttavia in corso un'attività di approfondimento tecnico, avviata dall'Ance e dalle altre associazioni datoriali, al fine di elaborare una proposta da valutare al tavolo delle Parti Sociali istitutive.

Fermo restando quanto sopra, ad oggi sono beneficiari delle prestazioni erogate da Sanedil i lavoratori iscritti e, alle condizioni e nei termini previsti dall'apposito Regolamento, i relativi familiari fiscalmente a carico.

L'erogazione delle prestazioni è garantita, in prevalenza, tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con una primaria Compagnia di Assicurazione specializzata nel ramo sanitario. In proposito, si segnala che, a decorrere dall'anno assicurativo in corso (1° ottobre 2022 – 30 settembre 2023), tutti i lavoratori beneficiano delle condizioni economiche più favorevoli previste dal piano sanitario denominato Plus; la copertura sanitaria è stata, quindi, uniformata al livello più alto per tutti gli iscritti (rispetto ai primi due anni di operatività del Fondo, in cui erano previsti due piani sanitari diversi in base all'anzianità di servizio del lavoratore). Sono ricomprese in questa copertura assicurativa, a titolo esemplificativo:

- ricovero in istituto di cura per grande intervento chirurgico;
- prestazioni di alta specializzazione (radiologia, diagnostica per immagini, biopsie, endoscopie, chemioterapia, radioterapia, dialisi etc.);
- visite specialistiche;
- trattamenti fisioterapici riabilitativi;
- prestazioni odontoiatriche varie (implantologia, ortodonzia, interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero, cure odontoiatriche conservative, protesi mobili dentarie etc.);
- pacchetti prevenzione per determinate patologie;
- prestazioni diagnostiche particolari;
- protesi ortopediche e acustiche;
- lenti;
- rimborso spese sanitarie e/o erogazione di servizi di assistenza per stati di grave inabilità causati da infortunio sul lavoro che determina un'inabilità permanente superiore al 50%

(tabella di riferimento I.N.A.I.L) oppure causati da determinate gravi patologie (es. ictus, sclerosi multipla, trapianto);

- servizio “monitor salute”: monitoraggio dei valori clinici per determinate patologie croniche (patologie croniche respiratorie, ipertensione e diabete) e rimborso spese per le relative visite specialistiche e accertamenti diagnostici.

Il Fondo eroga, inoltre, una serie di prestazioni in caso di infortunio professionale o extraprofessionale. Anche tali prestazioni sono garantite attraverso un’apposita convenzione con una Compagnia di assicurazione.

Sono state introdotte, infine, alcune prestazioni a gestione diretta, aventi essenzialmente carattere complementare rispetto a quelle del citato piano sanitario Plus (es. rimborso per montatura occhiali).

Con riferimento alle prestazioni erogate tramite copertura assicurativa, si evidenzia che, trattandosi di polizze a copertura collettiva, non è prevista la c.d. “selezione del rischio” da parte della Compagnia di Assicurazione, per cui la relativa copertura è garantita a tutti i lavoratori del settore, a prescindere dall’età (fino a 81 anni) e dallo stato di salute. Detta copertura è attiva fin dal primo mese di contribuzione da parte del datore di lavoro; quindi, i nuovi assunti possono beneficiarne fin dalla costituzione del rapporto di lavoro.

Con riferimento alla governance del Fondo Sanedil, come stabilita dalle Parti Sociali istitutive nel relativo Statuto, si evidenzia che sono presenti i seguenti organi:

- Assemblea dei delegati;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente e Vice Presidente;
- Collegio dei Sindaci Revisori.

La rappresentanza delle Parti istitutive negli organi del Fondo è disciplinata secondo il principio di pariteticità tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In via generale, le materie della previdenza complementare e dell'assistenza sanitaria integrativa sono diventate parte fondamentale e qualificante dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Del resto, le Organizzazioni Sindacali di categoria dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono i soggetti maggiormente in grado di conoscere i reali fabbisogni di imprese e lavoratori e le peculiarità del settore produttivo di riferimento e, quindi, di individuare le risposte più adatte ed efficaci anche nelle materie di cui sopra.

Occorre, pertanto, preservare l'autonomia delle Parti Sociali e valorizzarne le scelte contrattuali, che possono risultare anche fortemente innovative (come nel caso dell'introduzione del c.d. contributo contrattuale da parte del fondo pensione Prevedi).

Per l'edilizia, la capacità delle Parti Sociali di declinare la disciplina contrattuale sulla base delle specificità del settore risulta evidente anche dal ruolo operativo affidato, nell'uno e nell'altro ambito, al sistema delle Casse Edili. Le Casse Edili, infatti, costituiscono anche in questo caso un punto di riferimento per gli operai del settore (nonché, per questa specifica materia, per gli impiegati), facendo da tramite tra questi ultimi e rispettivamente il fondo pensione e il fondo sanitario.

Questo peculiare sistema organizzativo garantisce ai lavoratori una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e la possibilità di un'interlocuzione diretta, anche per le esigenze legate alla previdenza complementare e all'assistenza sanitaria integrativa. Inoltre, consente ai due Fondi di mantenere una struttura organizzativa snella, senza tuttavia far mancare l'assistenza ai propri iscritti.

Per quanto riguarda specificamente l'assistenza sanitaria, inoltre, l'approfondita conoscenza dei fabbisogni di prestazioni sanitarie della platea di riferimento (operai) da parte del sistema delle Casse Edili, maturata nei decenni antecedenti alla costituzione del Sanedil, consente a quest'ultimo di calibrare adeguatamente il proprio Piano sanitario (complessivamente inteso) su tali fabbisogni specifici, promuovendo al contempo un'evoluzione delle prestazioni erogate (es. telemedicina), anche in relazione all'attività di prevenzione, tarata su specifiche patologie. Si segnala peraltro che nell'ultima tornata di rinnovo dei CCNL edili (per l'Ance, l'accordo del 3 marzo 2022) le Parti Sociali hanno concordato di implementare un progetto straordinario sul tema della sorveglianza sanitaria, di durata triennale, finalizzato a rafforzare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore dell'edilizia. Tale progetto, attualmente in fase di definizione, sarà realizzato con il coinvolgimento del sistema di enti paritetici nazionali (nello specifico, Sanedil, Formedil - Ente Unico Formazione e Sicurezza e CNCE – Commissione Nazionale Casse Edili).

D'altra parte, la scelta di costituire un Fondo sanitario nazionale unico per il settore dell'edilizia è stata motivata anche dalla volontà delle Parti Sociali di rendere l'assistenza sanitaria integrativa omogenea per tutti i lavoratori, includendovi quindi impiegati e quadri. Un aspetto da non sottovalutare di questa importante innovazione contrattuale sta nel fatto che, con l'iscrizione

automatica al Fondo prevista dai CCNL, viene esteso a tutti i lavoratori (e non più soltanto agli operai, in quanto iscritti in Cassa Edile) il principio mutualistico nella determinazione del relativo onere contributivo in capo al datore di lavoro. Ciò consente, quindi, a parità di copertura sanitaria, di contenere i costi per le imprese.

Da ultimo, stante la rilevanza che i temi dell'assistenza sanitaria e della previdenza complementare hanno assunto nell'ambito della disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro, si auspica che la preannunciata riforma del sistema fiscale tenga in debita considerazione questo dato di fatto e garantisca il mantenimento di una fiscalità di vantaggio, che possa continuare a promuoverne l'estensione e il consolidamento.